



# Comune di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

### COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

L'anno **duemilasei** addì **sei** del mese di **aprile** alle ore **15.56** nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso in data 31.3.2006 prot. N. 15000

OGGETTO:

**Costituzione di una s.r.l. uninomiale a totale partecipazione comunale denominata "Farmacom Fabriano s.r.l." per la gestione delle farmacie comunali : approvazione statuto**

Atto nr. **56**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano PRESENTI:

SORCI Ing. ROBERTO	Sindaco
BALDUCCI Ing. GIOVANNI	Consigliere
BELLUCCI ROBERTO	Consigliere
BIONDI CLAUDIO	Consigliere
BONAFONI GIANCARLO	Consigliere
CIAPPELLONI MARIO	Consigliere
CROCETTI Geom. RICCARDO	Consigliere
DI BARTOLOMEO Avv. MARIA	Consigliere
FALZETTI GIUSEPPE	Consigliere
GIUSEPPUCCI VITO	Consigliere
MACCARI ADOLFO	Consigliere
PATASSI GABRIELE	Consigliere
SFORZA Geom. GINO	Consigliere
SILVESTRINI KATIA	Consigliere
TASSI SANTINA	Consigliere
TINI ANGELO	Consigliere
MELONI Ing. LEONANDO	Consigliere
TIBERI FABRIZIO	Consigliere

Risultano ASSENTI:

D'INNOCENZO SILVANO	Consigliere
FANTINI EDMONDO	Consigliere
CUCCO MAURO	Presidente

Totale presenti n. **18**

Scrutatori: BONAFONI SILVESTRINI SFORZA

Presiede l'adunanza **ANGELO TINI** in qualità di PRESIDENTE F.F. ed assiste il Segretario Generale **GUIDA Dott. ENNIO** . La seduta è PUBBLICA.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli assessori: ANTONINI SILVESTRINI MINGARELLI MARIANI



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

(Proposta n. 54 del 28/03/2006)

Oggetto: costituzione di una s.r.l. uninominale a totale partecipazione comunale denominata "Farmacom Fabriano s.r.l." per la gestione delle farmacie comunali : approvazione statuto  
IL DIRIGENTE

Premesso:

che con proprio atto n.33 del 16.03.2006, esecutivo, il Consiglio comunale ha approvato gli indirizzi per l'esternalizzazione del servizio farmacie, attualmente gestito in forma diretta, prevedendo la costituzione di una s.r.l. uninominale a capitale interamente comunale da trasformarsi successivamente in s.r.l. inter-enti con l'ingresso dell'ASUR Marche . Nel medesimo atto è stato individuata la data del 01.05 p.v. per l'inizio della piena operatività della società . Entro tale termine pertanto dovranno compiersi tutti gli adempimenti che la legge prescrive per la costituzione di società a responsabilità limitata.

Dato atto

che la formale costituzione di una s.r.l. unipersonale avviene mediante atto unilaterale per atto pubblico rogato da un notaio, con contestuale conferimento da parte dell'unico socio dell'intero ammontare del capitale sociale . All'atto costitutivo va allegato lo statuto della società quale documento regolante i rapporti tra i soci, la struttura della società ed il suo funzionamento

che attraverso l'iscrizione al Registro per le Imprese, adempimento immediatamente successivo alla costituzione ex art.111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c., la S.r.l. acquista la personalità giuridica ed i soci iniziano a rispondere in maniera limitata per le obbligazioni sociali;

Alla luce di quanto sopra esposto

PROPONE

di approvare lo statuto della società "Farmacom Fabriano s.r.l.", allegato sub A) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale

di autorizzare il dr. Ennio Guida , Direttore generale del Comune di Fabriano nonché incaricato della dirigenza del Settore Servizi Finanziari con decreto sindacale n. 14 del 30.06.2005 e successive proroghe, ad intervenire alla firma dell'atto costitutivo per atto pubblico rogato da notaio di fiducia dell'Ente

di dare atto che l'importo del capitale sociale di € 20.000, da versarsi interamente all'atto della costituzione della società mediante deposito su conto corrente bancario vincolato intestato alla stessa , trova copertura al cap. 5035 del bilancio 2006

di dare atto che le spese per la costituzione della società verranno sostenute dalla stessa

di procedere, ad avvenuta costituzione della Società, all'affidamento della gestione delle farmacie comunali alla società Farmacom s.r.l. mediante affidamento diretto regolato da apposito contratto di servizio il cui schema è già stato approvato dal Consiglio con atto n.33 del 16.03.2006



All. A)

## **PATTI SOCIALI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

### **TITOLO I°**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO DURATA**

##### **Art. 1**

E' costituita ai sensi delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale " Farmacom Fabriano S.r.l.".

##### **Art. 2**

La società ha sede nel Comune di Fabriano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative come succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

##### **Art. 3**

La società ha per oggetto l'espletamento del servizio farmaceutico mediante gestione delle due farmacie comunali operanti in Fabriano.

La società potrà quindi esercitare il commercio di tutti i prodotti e la prestazione di tutti i servizi che per legge o disposizione normativa di rango inferiore siano riservati o consentiti alle farmacie.

La Società potrà porre in essere, sia in Italia che all'estero, tutti gli atti e negozi giuridici, di qualsivoglia natura ed oggetto, ritenuti dall'organo amministrativo necessari, utili od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fra i quali, a titolo esemplificativo:

- la cessione, l'acquisto, sia a titolo oneroso che gratuito, e/o donativo, la locazione, l'affitto ed il comodato di beni mobili, immobili, aziende e rami di aziende, brevetti ed opere dell'ingegno, sempre inerenti l'attività di servizio farmaceutico.
- la stipula di mutui e finanziamenti nella qualità sia di parte mutuataria sia di parte finanziata.
- La prestazione di garanzie reali e personali.
- L'assunzione di partecipazioni e interessenze, anche comportanti responsabilità illimitata, in altre imprese, consorzi, società, anche personali e/o consortili, associazioni temporanee di imprese, analoghi o affini al proprio, purché non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale e non ai fini di collocamento o nei confronti del pubblico.



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

**COPIA DI DELIBERAZIONE**

Delibera n.  
56

- La partecipazione a procedure ad evidenza pubblica al fine del conseguimento di concessioni, anche di servizi, e della stipula di appalti di lavori, di servizi, di forniture e nel settore farmaceutico. Il tutto con soggetti ed enti sia pubblici sia privati.
- L'assunzione e/o la partecipazione ad iniziative inquadrabili in programmi pubblici di incentivazione dell'economia e dell'impresa di produzione, di commercio e/o di servizi, la fruizione dei relativi finanziamenti, anche a fondo perduto, contributi ed agevolazioni, anche creditizie e finanziarie, fruendo di tutta la connessa normativa comunitaria, statale, regionale e di rango inferiore. Il tutto nell'ambito dell'attività farmaceutica.

Viene espressamente esclusa ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs. 01/09/93 n. 385.

La società inoltre si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. 415/96.

#### Art. 4

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2005) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione della assemblea dei soci.

#### **TITOLO II°**

#### **CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI**

#### Art. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) diviso come per legge e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, ma sempre mantenuto nella titolarità di Enti pubblici.

Il capitale sociale, in sede di costituzione, risulta interamente versato da Comune di Fabriano quale socio unico.

All'ingresso di eventuali nuovi soci, aventi comunque natura di Ente pubblico così come di seguito si intenderà ogni qualvolta si richiameranno gli eventuali nuovi soci, i versamenti sulle quote saranno richiesti dall'Organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale); in caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

La decisione dell'aumento del capitale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da Enti terzi.

L'aumento del capitale può essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione ad



# Comune di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

### COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

Enti terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2.473 del Cod. Civ.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### Art. 6

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

#### Art. 7

Ove previsto dalla legge, la cessione delle partecipazioni sarà effettuata con procedura ad evidenza pubblica; Negli altri casi le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra Enti pubblici.

A tal fine il socio che intende cedere la propria quota, o parte di essa, deve comunicare all'organo amministrativo, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità della quota cedenda, il prezzo richiesto e le generalità dell'Ente acquirente; L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione; l'assemblea, che dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla convocazione, può negare il gradimento in ordine alla cessione prospettata

Ciascun socio può esercitare il diritto di prelazione in proporzione al valore nominale delle quote possedute ed in caso di mancata adesione degli altri soci, può anche acquistare tutte le quote offerte.

Nel caso in cui il numero delle quote da trasferire sia indivisibile si procederà per sorteggio.

Nel caso in cui l'assemblea neghi il gradimento ed i soci non esercitino diritto di prelazione per tutte le quote offerte, il socio può esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2.473 del Cod. Civ.

Le disposizioni di cui sopra valgono, in quanto applicabili, anche alla vendita dei diritti di opzione spettanti ai soci in occasione dell'aumento del capitale sociale.

#### Art. 8

A richiesta dell'organo amministrativo i soci possono effettuare finanziamenti a favore della società senza limiti di importo, fruttiferi o infruttiferi di interessi, o fondi con obbligo di rimborso, che non costituiscano comunque raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in



materia bancaria e creditizia.

Se nulla è stato espressamente previsto, tali finanziamenti o fondi saranno infruttiferi.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del C.C.

### TITOLO III°

#### RECESSO – ESCLUSIONE

##### Art. 9

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla Legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata all'Organo amministrativo da spedire entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il rimborso della partecipazione è disciplinato dai commi 3 e 4 dell'art. 2.473 del Cod. Civ.; Non è consentito in alcun caso il recesso parziale.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

##### Art. 10

Può essere escluso il socio per:

- mancata esecuzione del conferimento nel termine prescritto ai sensi dell'art. 2.466 del Cod. Civ.
- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge o dal presente statuto
- sopravvenuta impossibilità di trasferire la proprietà del bene conferito in natura.
- acquisizione diretta o indiretta, senza il consenso degli altri soci, della maggioranza di capitale di società concorrente
- qualsiasi circostanza che causa discredito commerciale alla società o leda il rapporto di fiducia con gli altri soci.

L'Organo amministrativo, prima di convocare l'assemblea chiamata a pronunciarsi sull'esclusione, ne da comunicazione al socio revocando con lettera raccomandata ed il socio potrà contestare la ricorrenza del presupposto dell'esclusione in sede assembleare.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza del 51% su proposta motivata dell'Organo amministrativo.



La deliberazione ha effetto sin dalla sua adozione.

Il rimborso della partecipazione del socio escluso avviene con le modalità previste per il caso di recesso, esclusa la riduzione del capitale sociale.

#### **TITOLO IV°**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 11**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assento o dissenzienti.

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e del revisore;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

**COPIA DI DELIBERAZIONE**

Delibera n.  
56

caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se nominati sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

## Art. 12

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori né ai Sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti ai punti d) e) del precedente articolo 9 nei casi in cui è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano salvi i quorum specialmente stabiliti in altre parti dello statuto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Presidente e dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il



capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

### TITOLO V°

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

##### Art. 13

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore unico;
- b) da un Consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

In sede di costituzione la società sarà amministrata da un Amministratore unico.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2.382 del Cod. Civ.

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli Amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

E ammessa la rieleggibilità.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio può delegare le sue attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri; sono fatte salve le limitazioni di cui all'art. 2.381 del Cod. Civ.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte almeno due dei suoi membri o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

## COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

La riunione si tiene presso la sede sociale ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in provincia di Ancona.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato mediante avviso spedito a ciascun Amministratore e Sindaco, se nominati, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quanto intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto con atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

### Art. 14

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Esso ha facoltà di nominare un direttore generale e procuratori ad negotia per determinate funzioni, atti o categorie di atti.

La rappresentanza della società spetta:

- all'Amministratore unico
- al Presidente del Consiglio di amministrazione o agli Amministratori delegati, nei limiti delle deleghe
- in deroga a quanto sopra stabilito, il potere di perfezionare tutti gli atti e negozi giuridici relativi ai rapporti di lavoro dipendente, alla sicurezza sul lavoro ed alla normativa a tutela dell'ambiente, nonché il compimento delle relative pratiche amministrative, nei confronti dell'INPS, dell'Azienda Sanitaria e degli altri organi della pubblica amministrazione competenti nelle suddette materie, è riservato in via esclusiva all'Amministratore delegato, se nominato.

La direzione delle due farmacie sarà affidata con delibera dell'Assemblea. I Direttori dovranno avere i requisiti prescritti dalle leggi speciali in materia di farmacia. Il compenso dei Direttori sarà stabilito dall'assemblea in sede di nomina.

Gli Amministratori della società hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed eventualmente ad un compenso determinato dall'assemblea.



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

**COPIA DI DELIBERAZIONE**

Delibera n.  
56

Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere Amministratori o direttori in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto, può essere revocato e risponde dei danni.

All'Organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

## **TITOLO VI°**

### **COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO DEL SOCIO**

#### **Art. 15**

Qualora il Collegio sindacale sia necessario in seguito al superamento dei limiti posti dall'art. 2.477 del Cod. Civ. o per volontà dei soci, la società sarà controllata da un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro istituito presso il ministero della giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di Legge.

Allo stesso Collegio potrà essere attribuita la funzione di controllo contabile di cui al comma 3 dell'art. 2.409/bis.

#### **Art. 16**

Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

## **TITOLO VII°**

### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Art. 17**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità.

Il bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio



regolarmente approvato, fatta deduzione della quota riservata alla riserva legale.

#### **TITOLO VIII°**

#### **EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO**

##### **Art. 18**

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione è decisa con delibera dell'Assemblea adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale.

La delibera assembleare stabilisce le modalità di attuazione dell'emissione.

#### **TITOLO IX°**

#### **SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**

##### **Art. 19**

La società deve indicare la società o l'Ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura degli Amministratori, presso apposita sezione del Registro delle Imprese.

#### **TITOLO IX°**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 20**

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2.484 del Cod. Civ. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio che non ha consentito a tale revoca spetta il diritto di



recesso.

#### **TITOLO X°**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

##### **Art. 21**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un organo arbitrale, purché non si tratti di controversie nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000.

Ai fini della determinazione della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e ss. Del C.p.C.

- tre, per le altre controversie

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona; qualora questi non provveda alla nomina entro trenta giorni dalla domanda, gli arbitri sono designati dal Presidente del tribunale di Ancona.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne rapporti tra soci, è comunicata alla Società fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi non proroghino tale termine per non più di una volta o nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.

L'Organo arbitrale si intende costituito con l'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove la procedura.

La clausola compromissoria si applica anche alle controversie promosse dagli Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti ed è vincolante per gli stessi a seguito dell'accettazione dell'incarico.

#### **TITOLO XI°**

#### **RINVIO**

##### **Art. 22**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
6.4.2006

Delibera n.  
56

F.TO IL DIRIGENTE

( **BUSCHI Dott. RENATA** )

---



**Comune di Fabriano**  
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

**COPIA DI DELIBERAZIONE**

Delibera n.  
56

*Proposta n. 54 del 28/03/2006)*

F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**(dr.ssa Daniela Poeta )**

---

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica;

F.TO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**( BUSCHI Dott. RENATA )**

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

F.TO PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
Il Funzionario Delegato

**(TERESA BERTI)**

---



# Comune di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

### COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del Settore "Assetto del Territorio" e qui allegata ad oggetto **"Costituzione di una s.r.l. uninomiale a totale partecipazione comunale denominata "Farmacom Fabriano s.r.l. " per la gestione delle farmacie comunali : approvazione statuto"**

Visto l'art. 42 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perche' ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Tenuto conto dei seguenti emendamenti presentati nel corso della discussione sui quali il Dirigente competente ha espresso il proprio parere favorevole come risulta dagli allegati agli atti.

Considerato che tutte le votazioni sono avvenute mediante sistema elettronico.

EMENDAMENTO N.1 presentato dal consigliere Tini. Come ultimo punto della proposta aggiungere la seguente frase: **"Nel rispetto dello Statuto Comunale gli organi della società dovranno riferire, almeno una volta l'anno, sull'andamento della stessa."**

L'emendamento di cui sopra, posto in votazione, ottiene 18 voti favorevoli.

EMENDAMENTO N.2 presentato dal consigliere Tini. All'art.3, 7° comma dello Statuto, sopprimere la frase: **"anche comportanti responsabilità illimitata"**.

L'emendamento di cui sopra, posto in votazione, ottiene 15 voti favorevoli, e 3 astenuti (Crocetti, Silvestrini, Maccari).

EMENDAMENTO N.3 presentato dal consigliere Giuseppucci. All'art.3, 9° comma dello Statuto, dopo la parola "servizi" aggiungere la seguente frase: **"e di salvaguardia della salute"**.

L'emendamento di cui sopra, posto in votazione, ottiene 18 voti favorevoli.

EMENDAMENTO N.4 presentato dal consigliere Tini. All'art.15 dello Statuto, al primo comma, dopo la frase: "ai sensi di legge", aggiungere: **"Qualora si ritenesse necessaria la nomina del Collegio Sindacale, lo stesso sarà composto dal Collegio dei Revisori del Comune di Fabriano."**

L'emendamento di cui sopra, posto in votazione, ottiene 18 voti favorevoli.

EMENDAMENTO N.5 presentato dal consigliere Tini. All'art.17, al penultimo comma, dopo la parola "utili" aggiungere la seguente frase: **"La quota del Comune di Fabriano dovrà essere prioritariamente utilizzata per spese in conto capitale."**

L'emendamento di cui sopra, posto in votazione, ottiene 17 voti favorevoli ed 1 astenuto (Balducci)

Con 17 voti favorevoli ed 1 astenuto (Di Bartolomeo), espressi mediante sistema elettronico;

**DELIBERA**



# Comune di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

### COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

1) di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente, unitamente ai sopradescritti emendamenti, come meglio evidenziati negli allegati in calce alla presente.

ESCONO: Biondi e Sforza – P.16

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con 15 voti favorevoli ed 1 astenuto (Di Bartolomeo), espressi mediante sistema elettronico;

#### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Alle ore 18,10 il Consiglio termina.



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

Oggetto: costituzione di una s.r.l. uninomiale a totale partecipazione comunale denominata "Farmacom Fabriano s.r.l." per la gestione delle farmacie comunali : approvazione statuto

## IL DIRIGENTE

Premesso:

che con proprio atto n.33 del 16.03.2006, esecutivo, il Consiglio comunale ha approvato gli indirizzi per l'esternalizzazione del servizio farmacie, attualmente gestito in forma diretta, prevedendo la costituzione di una s.r.l. uninomiale a capitale interamente comunale da trasformarsi successivamente in s.r.l. inter-enti con l'ingresso dell'ASUR Marche . Nel medesimo atto è stato individuata la data del 01.05 p.v. per l'inizio della piena operatività della società . Entro tale termine pertanto dovranno compiersi tutti gli adempimenti che la legge prescrive per la costituzione di società a responsabilità limitata.

Dato atto

che la formale costituzione di una s.r.l. unipersonale avviene mediante atto unilaterale per atto pubblico rogato da un notaio, con contestuale conferimento da parte dell'unico socio dell'intero ammontare del capitale sociale . All'atto costitutivo va allegato lo statuto della società quale documento regolante i rapporti tra i soci, la struttura della società ed il suo funzionamento

che attraverso l'iscrizione al Registro per le Imprese, adempimento immediatamente successivo alla costituzione ex art.111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c., la S.r.l. acquista la personalità giuridica ed i soci iniziano a rispondere in maniera limitata per le obbligazioni sociali;

Alla luce di quanto sopra esposto

## PROPONE

di approvare lo statuto della società "Farmacom Fabriano s.r.l.", allegato sub A) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale

di autorizzare il dr. Ennio Guida , Direttore generale del Comune di Fabriano nonché incaricato della dirigenza del Settore Servizi Finanziari con decreto sindacale n. 14 del 30.06.2005 e successive proroghe, ad intervenire alla firma dell'atto costitutivo per atto pubblico rogato da notaio di fiducia dell'Ente

di dare atto che l'importo del capitale sociale di € 20.000, da versarsi interamente all'atto della costituzione della società mediante deposito su conto corrente bancario vincolato intestato alla stessa , trova copertura al cap. 5035 del bilancio 2006

di dare atto che le spese per la costituzione della società verranno sostenute dalla stessa

di procedere, ad avvenuta costituzione della Società, all'affidamento della gestione delle farmacie comunali alla società Farmacom s.r.l. mediante affidamento diretto regolato da apposito contratto di servizio il cui schema è già stato approvato dal Consiglio con atto n.33 del 16.03.2006

**Nel rispetto dello Statuto Comunale gli organi della società dovranno riferire, almeno una volta l'anno, sull'andamento della stessa.**



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

## **PATTI SOCIALI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

### **TITOLO I°**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO DURATA**

##### **Art. 1**

E' costituita ai sensi delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale " Farmacom Fabriano S.r.l.".

##### **Art. 2**

La società ha sede nel Comune di Fabriano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative come succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

##### **Art. 3**

La società ha per oggetto l'espletamento del servizio farmaceutico mediante gestione delle due farmacie comunali operanti in Fabriano.

La società potrà quindi esercitare il commercio di tutti i prodotti e la prestazione di tutti i servizi che per legge o disposizione normativa di rango inferiore siano riservati o consentiti alle farmacie.

La Società potrà porre in essere, sia in Italia che all'estero, tutti gli atti e negozi giuridici, di qualsivoglia natura ed oggetto, ritenuti dall'organo amministrativo necessari, utili od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fra i quali, a titolo esemplificativo:

- la cessione, l'acquisto, sia a titolo oneroso che gratuito, e/o donativo, la locazione, l'affitto ed il comodato di beni mobili, immobili, aziende e rami di aziende, brevetti ed opere dell'ingegno, sempre inerenti l'attività di servizio farmaceutico.
- la stipula di mutui e finanziamenti nella qualità sia di parte mutuataria sia di parte finanziata.
- La prestazione di garanzie reali e personali.
- L'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre imprese, consorzi, società, anche personali e/o consortili, associazioni temporanee di imprese, analoghi o affini al proprio, purché non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale e non ai fini di collocamento o nei confronti del pubblico.



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

- La partecipazione a procedure ad evidenza pubblica al fine del conseguimento di concessioni, anche di servizi, e della stipula di appalti di lavori, di servizi, di forniture e nel settore farmaceutico. Il tutto con soggetti ed enti sia pubblici sia privati.
- L'assunzione e/o la partecipazione ad iniziative inquadrabili in programmi pubblici di incentivazione dell'economia e dell'impresa di produzione, di commercio e/o di servizi **e di salvaguardia della salute** la fruizione dei relativi finanziamenti, anche a fondo perduto, contributi ed agevolazioni, anche creditizie e finanziarie, fruendo di tutta la connessa normativa comunitaria, statale, regionale e di rango inferiore. Il tutto nell'ambito dell'attività farmaceutica.

Viene espressamente esclusa ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs. 01/09/93 n. 385.

La società inoltre si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. 415/96.

#### Art. 4

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2005) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione della assemblea dei soci.

#### TITOLO II°

#### CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

#### Art. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) diviso come per legge e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, ma sempre mantenuto nella titolarità di Enti pubblici.

Il capitale sociale, in sede di costituzione, risulta interamente versato da Comune di Fabriano quale socio unico.

All'ingresso di eventuali nuovi soci, aventi comunque natura di Ente pubblico così come di seguito si intenderà ogni qualvolta si richiameranno gli eventuali nuovi soci, i versamenti sulle quote saranno richiesti dall'Organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale); in caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

La decisione dell'aumento del capitale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da Enti terzi.

L'aumento del capitale può essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione ad



# Comune di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

### COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

Enti terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2.473 del Cod. Civ.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### Art. 6

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

#### Art. 7

Ove previsto dalla legge, la cessione delle partecipazioni sarà effettuata con procedura ad evidenza pubblica; Negli altri casi le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra Enti pubblici.

A tal fine il socio che intende cedere la propria quota, o parte di essa, deve comunicare all'organo amministrativo, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità della quota cedenda, il prezzo richiesto e le generalità dell'Ente acquirente; L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione; l'assemblea, che dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla convocazione, può negare il gradimento in ordine alla cessione prospettata

Ciascun socio può esercitare il diritto di prelazione in proporzione al valore nominale delle quote possedute ed in caso di mancata adesione degli altri soci, può anche acquistare tutte le quote offerte.

Nel caso in cui il numero delle quote da trasferire sia indivisibile si procederà per sorteggio.

Nel caso in cui l'assemblea neghi il gradimento ed i soci non esercitino diritto di prelazione per tutte le quote offerte, il socio può esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2.473 del Cod. Civ.

Le disposizioni di cui sopra valgono, in quanto applicabili, anche alla vendita dei diritti di opzione spettanti ai soci in occasione dell'aumento del capitale sociale.

#### Art. 8

A richiesta dell'organo amministrativo i soci possono effettuare finanziamenti a favore della società senza limiti di importo, fruttiferi o infruttiferi di interessi, o fondi con obbligo di rimborso, che non costituiscano comunque raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in



materia bancaria e creditizia.

Se nulla è stato espressamente previsto, tali finanziamenti o fondi saranno infruttiferi.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del C.C.

### TITOLO III°

#### RECESSO – ESCLUSIONE

##### Art. 9

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla Legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata all'Organo amministrativo da spedire entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il rimborso della partecipazione è disciplinato dai commi 3 e 4 dell'art. 2.473 del Cod. Civ.; Non è consentito in alcun caso il recesso parziale.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

##### Art. 10

Può essere escluso il socio per:

- mancata esecuzione del conferimento nel termine prescritto ai sensi dell'art. 2.466 del Cod. Civ.
- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge o dal presente statuto
- sopravvenuta impossibilità di trasferire la proprietà del bene conferito in natura.
- acquisizione diretta o indiretta, senza il consenso degli altri soci, della maggioranza di capitale di società concorrente
- qualsiasi circostanza che causa discredito commerciale alla società o leda il rapporto di fiducia con gli altri soci.

L'Organo amministrativo, prima di convocare l'assemblea chiamata a pronunciarsi sull'esclusione, ne da comunicazione al socio revocando con lettera raccomandata ed il socio potrà contestare la ricorrenza del presupposto dell'esclusione in sede assembleare.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza del 51% su proposta motivata dell'Organo amministrativo.



La deliberazione ha effetto sin dalla sua adozione.

Il rimborso della partecipazione del socio escluso avviene con le modalità previste per il caso di recesso, esclusa la riduzione del capitale sociale.

#### **TITOLO IV°**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 11**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assento o dissenzienti.

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) f) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) g) la nomina dell'Organo amministrativo;

e) h) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e del revisore;

d) i) le modificazioni del presente statuto;

e) j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

**COPIA DI DELIBERAZIONE**

Delibera n.  
56

caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se nominati sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

## Art. 12

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori né ai Sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti ai punti d) e) del precedente articolo 9 nei casi in cui è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano salvi i quorum specialmente stabiliti in altre parti dello statuto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Presidente e dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il



capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

### TITOLO V°

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

##### Art. 13

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore unico;
- b) da un Consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

In sede di costituzione la società sarà amministrata da un Amministratore unico.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2.382 del Cod. Civ.

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli Amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

E ammessa la rieleggibilità.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio può delegare le sue attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri; sono fatte salve le limitazioni di cui all'art. 2.381 del Cod. Civ.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte almeno due dei suoi membri o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

## COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

La riunione si tiene presso la sede sociale ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in provincia di Ancona.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato mediante avviso spedito a ciascun Amministratore e Sindaco, se nominati, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quanto intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto con atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

### Art. 14

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Esso ha facoltà di nominare un direttore generale e procuratori ad negotia per determinate funzioni, atti o categorie di atti.

La rappresentanza della società spetta:

- all'Amministratore unico
- al Presidente del Consiglio di amministrazione o agli Amministratori delegati, nei limiti delle deleghe
- in deroga a quanto sopra stabilito, il potere di perfezionare tutti gli atti e negozi giuridici relativi ai rapporti di lavoro dipendente, alla sicurezza sul lavoro ed alla normativa a tutela dell'ambiente, nonché il compimento delle relative pratiche amministrative, nei confronti dell'INPS, dell'Azienda Sanitaria e degli altri organi della pubblica amministrazione competenti nelle suddette materie, è riservato in via esclusiva all'Amministratore delegato, se nominato.

La direzione delle due farmacie sarà affidata con delibera dell'Assemblea. I Direttori dovranno avere i requisiti prescritti dalle leggi speciali in materia di farmacia. Il compenso dei Direttori sarà stabilito dall'assemblea in sede di nomina.

Gli Amministratori della società hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed eventualmente ad un compenso determinato dall'assemblea.



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere Amministratori o direttori in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto, può essere revocato e risponde dei danni.

All'Organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

## TITOLO VI°

### COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO DEL SOCIO

#### Art. 15

Qualora il Collegio sindacale sia necessario in seguito al superamento dei limiti posti dall'art. 2.477 del Cod. Civ. o per volontà dei soci, la società sarà controllata da un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro istituito presso il ministero della giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di Legge. **Qualora si ritenesse necessaria la nomina del Collegio Sindacale lo stesso sarà composto dal Collegio dei Revisori del Comune di Fabriano.**

Allo stesso Collegio potrà essere attribuita la funzione di controllo contabile di cui al comma 3 dell'art. 2.409/bis.

#### Art. 16

Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

## TITOLO VII°

### BILANCIO ED UTILI

#### Art. 17

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità.

Il bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili.



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

COPIA DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
56

**La quota di competenza del Comune di Fabriano dovrà essere prioritariamente utilizzata per spese in conto capitale.**

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota riservata alla riserva legale.

## **TITOLO VIII°**

### **EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO**

Art. 18

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione è decisa con delibera dell'Assemblea adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale.

La delibera assembleare stabilisce le modalità di attuazione dell'emissione.

## **TITOLO IX°**

### **SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Art. 19

La società deve indicare la società o l'Ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura degli Amministratori, presso apposita sezione del Registro delle Imprese.

## **TITOLO IX°**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 20

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2.484 del Cod. Civ. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.



La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio che non ha consentito a tale revoca spetta il diritto di recesso.

#### **TITOLO X°**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

##### **Art. 21**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un organo arbitrale, purché non si tratti di controversie nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000.

Ai fini della determinazione della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e ss. Del C.p.C.

- tre, per le altre controversie

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona; qualora questi non provveda alla nomina entro trenta giorni dalla domanda, gli arbitri sono designati dal Presidente del tribunale di Ancona.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne rapporti tra soci, è comunicata alla Società fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi non proroghino tale termine per non più di una volta o nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.

L'Organo arbitrale si intende costituito con l'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove la procedura.

La clausola compromissoria si applica anche alle controversie promosse dagli Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti ed è vincolante per gli stessi a seguito dell'accettazione dell'incarico.

#### **TITOLO XI°**

#### **RINVIO**

##### **Art. 22**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.



# Comune di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
6.4.2006

**COPIA DI DELIBERAZIONE**

Delibera n.  
56

Del che si è redatto il presente verbale.

F.TO IL PRESIDENTE F.F.  
(ANGELO TINI )

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
( ENNIO GUIDA )

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per 15 gg. consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

Fabriano, \_\_\_\_\_

F.TO IL DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA  
( RENATA BUSCHI )

## DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA' /ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per effetto dell'art. 134 comma 3<sup>a</sup> D.Lgs. 267/2000, dopo il 10<sup>o</sup> giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Il, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Atto di Consiglio n. 56 del 06/04/2006

## AUTENTICAZIONE DI COPIA

Si attesta che presente copia è conforme per estratto all'originale verbale che si conserva agli atti dell'ufficio.  
Si rilascia per uso amministrativo.

IL DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA  
( RENATA BUSCHI )